

**SERVIZIO BIODIVERSITA'**

**PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT3310009  
MAGREDI DEL CELLINA**

**Allegato 9**

*Aree di interferenza esterna al sito*



Piano di gestione approvato

**Aprile 2018**



# Aree di interferenza esterna alla ZSC IT3310009 Magredi del Cellina

**Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per la verifica di significatività e valutazione d'incidenza ambientale sul sito Magredi del Cellina.**

## 1. Definizioni

Interferenza funzionale: così come definito al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1323 del 11/07/2014: effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull'area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica).

Opere maggiori: progetti di opere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ed alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (rispettivamente allegati IV, III, II alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152).

Opere minori: progetti di opere non sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ed alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (rispettivamente allegati IV, III, II alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152);

Altre opere, interventi e attività: le azioni, le opere e gli interventi svolti sul territorio che possono determinare effetti o trasformazioni sull'ambiente e che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione (ad es. attività forestali e zootecniche, arboricoltura, modifiche vegetazionali o idriche effettuabili senza progetto, gare sportive e manifestazioni pubbliche, ecc.).

Piani: così come definiti al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1323 del 11/07/2014: ai sensi dell'art.5 c.1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rientra nella definizione, ai sensi dell'art. 4 L.R. 16/2008 comma 3 bis, anche l'accordo di programma, qualora costituisca variante allo strumento urbanistico comunale.

Area di interferenza funzionale: area all'interno della quale un piano, progetto, intervento o attività genera interferenze funzionali. Essa è determinata da una fascia di larghezza variabile misurata dal confine dell'area del piano, progetto, intervento o attività. Qualora tale area intercetti uno o più siti Natura 2000 si applica la verifica di significatività o la valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 1323/2014.

## 2. Criteri generali

2.1 Scopo di tale allegato tecnico è disciplinare l'applicazione della verifica di significatività dell'incidenza e della valutazione d'incidenza ambientale nelle aree esterne ai SIC/ZSC o ZPS dove un piano, progetto o intervento può determinare effetti significativi all'interno dei suddetti siti.

2.2 Per le opere maggiori la verifica di significatività dell'incidenza è richiesta anche con riferimento a modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati II (procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale), III (procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale) e IV (procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 8 lettera t dell'allegato IV).

2.3 Per piani, progetti e interventi localizzati a distanze maggiori da siti Natura 2000, rispetto a quelle individuate nel presente allegato, nei casi giudicati di particolare criticità per gli aspetti legati alla biodiversità, nell'ambito delle procedure sotto indicate, valgono i seguenti criteri:

- nelle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale il Servizio valutazioni ambientali può comunque richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione d'incidenza;
- nelle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale il Servizio valutazioni ambientali può chiedere di integrare lo Studio di impatto ambientale con elementi inerenti la Valutazione d'incidenza;
- nelle procedure di verifica di assoggettabilità di valutazione ambientale strategica l'autorità competente può richiedere di attivare la valutazione d'incidenza;
- nel procedimento di valutazione ambientale strategica l'autorità competente può richiedere di integrare il Rapporto ambientale coi contenuti della valutazione d'incidenza.

### **3. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le opere maggiori**

Per le opere maggiori, così come definite al punto 1, l'area di interferenza funzionale ha una distanza di 1 km dal perimetro dal sito salvo i seguenti casi:

- a) Per gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, viene assunta un'area di interferenza funzionale con distanza di 3 km dal perimetro del sito; la verifica di significatività valuta gli effetti su uccelli e chiroteri;
- b) Per infrastrutture che generano impatto acustico viene assunta un'area di interferenza funzionale con distanza di 3 km dal perimetro del sito;
- c) Per gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento su terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW viene assunta un'area di interferenza funzionale con distanza di 5 km dal perimetro del sito;
- d) Per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma viene assunta un'area di interferenza funzionale con distanza di 5 km dal perimetro del sito.

### **4. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le opere minori**

Per le opere minori, così come definite al punto 1, si considera un'area di interferenza funzionale con distanza di 300 m dal perimetro del sito; tale fascia di interferenza funzionale non si applica nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a verifica di significatività o a valutazione d'incidenza ambientale.

### **5. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per le altre opere, interventi o attività**

Per le altre opere, interventi o attività, così come definiti al punto 1, si considera un'area di interferenza funzionale con distanza di 50 m dal sito; tale fascia di interferenza funzionale non si applica nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a verifica di significatività o a valutazione d'incidenza ambientale.

Per manifestazioni motoristiche, manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale (Giro d'Italia, campionati nazionali o internazionali, ecc.), manifestazioni di sport aerei (parapendio, paracadutismo, droni, velivoli a motore) l'area di interferenza funzionale è di 300 metri dal tracciato o dalle aree utilizzate per la manifestazione. Sono escluse le manifestazioni che si svolgono o utilizzano strutture dedicate (campi sportivi, stadi, autodromi, parcheggi stabili, ecc.).

## **6. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per gli ambienti fluviali, umidi e costieri**

L'acqua costituisce un vettore molto forte di connessione tra aree naturali e aree esterne. Per gli habitat fluviali, umidi e costieri si applicano i seguenti criteri.

6.1 Negli ambienti fluviali, per le opere che incidono sul regime idrico superficiale o sotterraneo o sulla morfologia dei corsi d'acqua (ad esempio prelievo di inerti in alveo, derivazioni idriche a scopo irriguo od energetico) si applica un'area di interferenza funzionale con distanza di 1,5 km dal perimetro del sito lungo il corso d'acqua posto a monte o a valle di siti Natura 2000.

## **7. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per i piani**

Per i nuovi piani o varianti ai piani vigenti, così come definiti al punto 1, che prevedono o consentono opere di cui ai punti precedenti si applicano le medesime aree di interferenza funzionale definite per le suddette opere.